

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	105
<i>ALLEGATO (Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti come modificata nelle sedute del 17 novembre 2009)</i>	107
Audizione del Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Enrico Rossi (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>) ...	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

Martedì 17 novembre 2009. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Interviene il Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, dottor Enrico Rossi.

La seduta comincia alle 11.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi saranno obiezioni, la pubblicità dei lavori del punto all'ordine del giorno che concerne un'audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Della seduta sarà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, informa la Commissione di avere recentemente incontrato il Presidente della Camera, anche in relazione ad alcune questioni emerse nel corso dell'audizione dell'Assessore alla sanità della Regione siciliana.

Comunica inoltre che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'11 novembre 2009 ha convenuto di apportare una modifica alla delibera relativa al regime di segretezza degli atti, portata alla conoscenza della Commissione stessa nella seduta del 5 maggio 2009. La modifica consiste nella soppressione, all'articolo 2, comma 2, della citata delibera, della lettera *c*) (*vedi allegato*), e risponde allo scopo di escludere che nella categoria dei documenti riservati rientrino necessariamente i resoconti stenografici degli incontri e delle audizioni svolti nel corso di missioni della Commissione: ciò, conformemente a quanto è stato convenuto da altre Commissioni d'inchiesta e considerando l'esperienza sinora maturata. Resta ovviamente inteso che tali atti potranno comunque essere di volta in volta dichiarati riservati o segreti, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

(La Commissione approva).

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, informa che nella medesima seduta

dell'11 novembre scorso, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che una delegazione della Commissione si rechi presso il nosocomio di Andria, per effettuarvi un sopralluogo relativo ad alcune dotazioni tecniche di quella struttura.

Informa infine che l'ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione a tempo parziale e non retribuita dei seguenti consulenti: Riccardo Birga, Aurelio Calafiore, Vito Guido Giuffrida, Carlo Lenzetti, Salvatore Messina e Pietro Occhipinti. L'ufficio di presidenza, al pari di quelli conferiti in precedenza, ha convenuto che tutti gli incarichi siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto).

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che la Presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Si riserva infine di rendere alla Commissione ulteriori comunicazioni in seduta segreta, successivamente all'audizione che sta per avere luogo.

Audizione del Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Enrico Rossi.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto della salute della Regione Toscana, Enrico ROSSI, svolge un'ampia relazione relativa al suo ruolo di Coordinatore degli Assessori regionali alla sanità.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Lucio BARANI (PdL), Doris LO MORO (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nonché, ripetutamente, il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*. Ad essi replica, con più interventi, Enrico ROSSI, *assessore alla sanità della Regione Toscana*, il quale, successivamente, risponde a quesiti riferibili al suo ruolo di Assessore regionale, posti dal deputato Lucio BARANI (PdL).

Intervengono quindi il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) e Carla CASTELLANI (PdL), il *Coordinatore degli Assessori Regionali alla Sanità e Assessore al diritto della salute della Regione Toscana*, Enrico ROSSI, il deputato Lucio BARANI (PdL), per fatto personale, ed il deputato Benedetto Francesco FUCCI (PdL).

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia l'Assessore Rossi e dichiara conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi la seduta.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

ALLEGATO

Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti come modificata nella seduta del 17 novembre 2009.

ART. 1.

(Atti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, nei limiti di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno.

ART. 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) (soppressa)

d) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ART. 3.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 17, comma 5, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 1 del regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 4, comma 6, della legge istitutiva e articolo 11, comma 2, del regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 17, comma 5, del regolamento interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.